

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato che assume la denominazione di "Amici del Pezzettino OdV", in seguito Associazione. La qualifica di "Organizzazione di Volontariato", in brevità "OdV", costituisce peculiare segno distintivo della "Amici del Pezzettino OdV" e a tale scopo è inserita in ogni sua comunicazione e manifestazione esterna. L'Associazione si costituisce come ente del terzo settore nel rispetto della normativa stabilita dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite e iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione ha sede in Via Montanara n. 3 a Varese e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie e può essere deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione si costituisce esclusivamente per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi nei settori di seguito descritti come indicato nei paragrafi dell'art. 5 Titolo 2° del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117. Più precisamente le finalità dell'Associazione "Amici del Pezzettino OdV" sono *la Cura del trauma attraverso l'accoglienza, il sostegno, la comprensione dei bambini reduci da esperienze di abbandono, trascuratezza, abuso sessuale e maltrattamento fisico e psicologico con l'intento di ridurre il rischio di perdita della propria integrità. L'associazione si propone anche di aiutare ragazze e donne bisognose di sostegno all'adulthood e genitorialità con progetti dedicati.*

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale come indicato nei paragrafi dell'Art. 5, Titolo 2° del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e/o volte alla innovazione e coesione sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia, al contrasto della povertà educativa e alla promozione del benessere;*
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

L'Associazione opera prevalentemente in Regione Lombardia, attraverso una attività di solidarietà sociale. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Associazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari.

Art. 4 - Attività strumentali

In via strettamente marginale e strumentale al perseguimento degli scopi principali e nei limiti stabiliti dalla legislazione in tema di Terzo Settore, l'Associazione potrà:

- a) gestire servizi in forma convenzionata con gli enti pubblici;
- b) sollecitare possibili sovvenzionatori pubblici e privati, anche attraverso campagne e manifestazioni pubbliche del più ampio genere, rispetto agli scopi istituzionali;
- c) organizzare eventi culturali, concorsi, convegni, mostre, spettacoli, concerti, viaggi finalizzati agli scopi istituzionali;
- d) diffondere pubblicazioni inerenti la propria attività, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- e) promuovere contatti, accordi, e convenzioni con enti e istituzioni, pubblici e privati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune;
- f) promuovere e attuare progetti e accordi di coordinamento con altri soggetti senza scopo di lucro, nonché sostenere e finanziare altri soggetti senza scopo di lucro nel medesimo settore di intervento;
- g) stimolare, organizzare e sostenere la ricerca di fondi, il volontariato e la formazione teorica e pratica di chiunque voglia impegnarsi, anche saltuariamente, nel perseguire i fini e gli scopi della associazione;
- h) incoraggiare e sostenere la ricerca scientifica e la sua divulgazione mantenendo amichevoli rapporti con enti, istituzioni e associazioni, pubblici o privati che ritenga utili allo scopo.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione potrà svolgere, con delibera espressa dal Consiglio Direttivo, attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e del DM 107/2021. L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per gli scopi statuari, si propone di organizzare raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione.

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa che, condividendone gli scopi e accettando le regole del presente Statuto, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo. I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto da entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e inoltre garantisce pari opportunità tra uomini e donne e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo sul modulo opportunamente predisposto. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo.

Ogni associato ha un voto. Vigè il principio del voto singolo. E' ammessa tuttavia una delega scritta per associato. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde:

- a. per decesso;
- b. per recesso volontario, dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che commettono atti in contrasto con le finalità dell'Associazione e con le sue norme statutarie o regolamentari.

In caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa, alla prima data utile, a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati.

La qualità di socio dà diritto:

- a) a partecipare e ad essere informati sulle attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) a svolgere attività di volontariato, come previsto dalle norme di legge e dalle delibere associative;
- c) eleggere gli organi sociali e ad essere eletti, se maggiorenni, negli stessi;
- d) esprimere, il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni e per quanto il Consiglio Direttivo dovrà o vorrà sottoporre all'assemblea. I soci minori di 18 anni saranno rappresentati dai genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- e) ad esaminare, per quanto di sua pertinenza, la documentazione sociale, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che comunicherà al socio termini e modalità operative con le quali procedere all'esame, ferme restando le eventuali limitazioni poste dalla normativa sulla privacy.

I soci sono tenuti a:

- a) a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede, nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) a corrispondere il pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e per i successivi anni, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo che stabilirà altresì il valore della quota.

Art. 6 bis - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera del consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 7 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (laddove istituito).

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea dei soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, inoltre qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, anche in via telematica, per deliberare il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo e non prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore.

L'assemblea può essere convocata in forma Ordinaria e Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici o telematici a ciascun socio, agli indirizzi o numeri telefonici risultanti dal Libro Soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito e le eventuali modalità di svolgimento.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda cartacea o elettronica o per alzata di mano solo su richiesta della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera riguardo a:

- a) le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo e la loro eventuale revoca;
- c) l'elezione dell'Organo di Revisione se previsto dalla legge o da successive deliberazioni assembleari;
- d) l'approvazione, entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio, del rendiconto contabile-economico -finanziario di fine anno associativo;
- e) la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- f) l'approvazione della nomina e della surroga dei componenti del Comitato Scientifico;
- g) gli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'assemblea straordinaria delibera riguardo a:

- le richieste di modifica dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione con la conseguente nomina del liquidatore.

Le richieste di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno quindici associati.

Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 2 (due) dello Statuto (Finalità), l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto.

Nel caso di richieste di modifica di altri articoli dello statuto, queste potranno essere approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del corpo sociale in prima convocazione e la metà più uno dei soci in seconda convocazione.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, questo potrà avvenire con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) del corpo sociale aventi il diritto in prima e seconda convocazione.

Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, i soci che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché siano identificabili con certezza.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'assemblea dei soci.

Art. 9 – Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, compreso il Presidente, sempre e comunque in numero dispari. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione e autorizzate dal Consiglio direttivo.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano prese a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci; determina le quote associative, adotta provvedimenti disciplinari; compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale; adotta eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza, cura gli affari di ordine amministrativo. Il Consiglio Direttivo nomina e surroga i componenti del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo consulta il Comitato Scientifico in merito alle questioni attinenti all'oggetto di intervento, metodologiche e scientifiche.

Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente e nomina il Segretario, il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie. Il Vice Presidente deve essere un membro del Consiglio Direttivo; Segretario e Tesoriere possono anche essere semplici associati.

Se nel corso dell'anno sociale venissero a mancare uno o più consiglieri, si potrà procedere, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con il primo disponibile dei non eletti alle ultime votazioni. I membri così eletti dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta, normalmente in via informatica, da effettuarsi a cura del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo. Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, i componenti che lo desiderino possono partecipare in via telematica alle riunioni del Consiglio Direttivo, purché essi siano identificabili con certezza.

Art. 10 – Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti. I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Il Presidente ed il Vicepresidente decadono unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo e sono comunque rieleggibili. Il Segretario e il Tesoriere durano in carica sino a revoca ricevuta dal Consiglio Direttivo.

In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente Vicario con all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea soci per elezioni Presidente".

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 10 bis - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi ed è composto da tre a sette persone di riconosciute competenze tecnico scientifiche nel campo di azione dell'Associazione e coordinato da un Referente nominato dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico possono essere esterni all'Associazione. I suoi componenti possono essere invitati alle riunioni degli organi sociali.

Art. 11 – Organo di Revisione

L'Organo di Revisione è nominato dall'assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario o quando sia obbligatorio per legge, secondo i criteri e le indicazioni legislative vigenti del D.Lgs 117/17 al momento della nomina.

Art. 12 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi dei soci;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi, manifestazioni culturali e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising;
- h) quote derivanti da partecipazione a progetti e/o bandi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità di cui al presente statuto.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 14 -Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 15 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 16 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 17– Intramissibilità della quota associativa e devoluzione patrimonio sociale

La quota o contributo associativo è intramissibile. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, in riferimento all'art.9 del D.Lgs 117/17 il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 18 – Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare, per quanto di loro pertinenza, la documentazione sociale, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che comunicherà loro i termini e le modalità operative con le quali procedere all'esame, ferme restando le eventuali limitazioni poste dalla normativa sulla privacy.

Art. 19 - Lavoro Retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

Art. 20 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo il 3 luglio 2017, n. 117. e successive modifiche e integrazioni.



30-11-2023
1503

LA TUCIGNARIA
Gloria Dico